



# Comune di Miradolo Terme

Provincia di Pavia

**AREA POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**



## ORDINANZA N. 26 del 18 giugno 2026

### IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

**Premesso che** è stata presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, da parte di CAP HOLDING, specifica istanza di chiusura della carreggiata a doppio senso di circolazione di via Andronio;

**Preso atto** del nulla osta rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

**preso altresì atto** che in data 14 maggio 2026 la Società esecutrice dei lavori ha comunicato di poter procedere nell'esecuzione dei lavori con la realizzazione del terzo lotto;

**Letto** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Letto altresì**

- l'art. 5, comma 3 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- l'art. 6, comma 4, lett. a), b) e comma 5 lett. d) dello stesso decreto;
- l'art. 7, comma 1, lett. a) del decreto
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- il decreto sindacale nr. 3 del 28.04.2026

**Ritenuto che**, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Richiamato** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

### ORDINA

**L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI NELLE MODALITA' SEGUENTI:**

<b>Località</b>	Via Andronio nel tratto compreso tra il civico 2 ed il civico 9
<b>Periodo di validità</b>	Dal 22.06.2026 al 03.07.2026
<b>Orario di validità</b>	dalle ore 00.00 alle ore 24:00

## SI DISPONE

Il posizionamento da parte della ditta incaricata, 48 ore prima della vigenza, di idonea segnaletica di cui al vigente Regolamento al Codice della Strada.

## SI PRESCRIVE

- **posizionamento segnaletica Figura II 74 art. 120 "Divieto di sosta";**
- **posizionamento pannello aggiuntivo segnaletica Figura II 6/m art. 83 "zona rimozione coatta";**
- **posizionamento segnaletica Figura II 46 art. 116 "Divieto di transito";**

La segnaletica temporanea dovrà essere posizionata a norma del vigente Regolamento del Codice della Strada e nel rispetto dei relativi disciplinari tecnici;

## AVVERTE

**che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 e dall'art. 159, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 285/1992;**

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale "Terra tra i Fiumi";
- Stazione Carabinieri di Chignolo Po;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 c.3 del D.Lgs. n. 285/1992 da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data ultima di affissione all'Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data su indicata, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'agente di Polizia Locale Marini Irene.

Miradolo Terme, 18/06/2026

## IL COMANDANTE

**Responsabile Area Polizia Locale e Protezione Civile**

*Comm. Capo dott. Carloenrico Gandini*